

OGGETTO Presa d'atto del rinnovo della Convenzione (contratto prot. 8946/2020) con Cremonafiore S.p.A. per la gestione degli spazi pubblicitari sovrastanti i fabbricati in muratura della struttura - ingresso Cà de' Somenzi sino al 30 settembre 2030.

Settore SETTORE PARTECIPAZIONE COMUNITA' SPORT

Servizio SETTORE PARTECIPAZIONE COMUNITA' SPORT

IL DIRETTORE

- PREMESSE**
- 1- Determinazione Dirigenziale n. 1475 del 11 settembre 2019 prot. n. 68474 del 12 settembre 2029 esecutiva ai sensi di legge ed avente per oggetto: "Approvazione della bozza di Convenzione fra il Comune di Cremona e CremonaFiere S.p.A. per la gestione degli spazi pubblicitari sovrastanti i fabbricati in muratura della struttura - ingresso del complesso Cà de' Somenzi".
 - 2- Contratto del 31 gennaio 2020 prot. n. 8946 del 3 febbraio 2020 esecutivo ai sensi di legge ed avente per oggetto: "Convenzione per la gestione degli spazi pubblicitari sovrastanti i fabbricati in muratura della struttura - ingresso del complesso Cà de' Somenzi per il periodo dal 1° ottobre 2019 al 30 settembre 2025 con CREMONAFIERE SPA".
 - 3- Nota del 26 settembre 2025 ricevuta da Cremonafiore S.p.A. in data 29 settembre 2025 prot. n. 83195.

- MOTIVAZIONE**
- 1- Con Determinazione Dirigenziale n. 1475/2019 veniva approvata la bozza della convenzione fra il Comune di Cremona e Cremonafiore S.p.A. per la gestione degli spazi pubblicitari presso l'ingresso di Cà de' Somenzi.
 - 2- Con il successivo contratto prot. n. 8946/2020 si erano quindi sottoscritte dalle parti le condizioni per la gestione della convenzione dal 1° ottobre 2019 al 30 settembre 2025.
 - 3- Con nota del 26 settembre 2025 prot. n. 83195 la Cremonafiore S.p.A. ha espresso la volontà di rinnovare il contratto che era in scadenza.
 - 4- Come previsto nell'art. 2 (Durata della concessione) del citato contratto, lo stesso è rinnovabile per uguale durata e alle medesime condizioni.
 - 5- Il successivo art. 3 (Possibilità di revoca) contiene le indicazioni che il concedente (Cremonafiore S.p.A.) può seguire nel caso di revoca dalla concessione.
 - 6- Nell'art. 6 del contratto si riportano le condizioni per la gestione degli introiti degli spazi pubblicitari specificando che Cremonafiore dovrà versarne annualmente una quota al Comune di Cremona.
 - 7- Gli introiti derivanti dalla convenzione, oltre a coprire le spese relative alla manutenzione della struttura, permettono infatti di destinare fondi a sostegno di varie attività sportive presenti sul territorio da parte del Comune di Cremona.
 - 8- Trattandosi di importi variabili annualmente si ritiene opportuno accertarne sul peg di entrata

11550: "CONCORSI PUBBLICITARI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE: altri trasferimenti correnti da imprese", la somma a consuntivo al fine di poter poi impegnare la somma effettiva per finanziare sussidi a favore di realtà sportive sul peg di spesa collegato 14684/1: "UTILIZZO CONTRIBUTI PUBBLICITARI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private".

9- Gli importi descritti al punto 8) della presente motivazione verranno quindi determinati con successivi provvedimenti.

10- Il rinnovo della convenzione avrà durata sino al 30 settembre 2030.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – appendice 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

- E' stato acquisito il Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) e risulta regolare: prot. INPS_48082852

PRE-VERIFICHE CONTABILI

Si dà atto che la presente determinazione non comporta movimenti contabili.

-

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

DETERMINA

- DECISIONE**
- 1- Presa d'atto del rinnovo della Convenzione (contratto prot. 8946/2020) fra il Comune di Cremona e Cremonafiore S.p.A. con sede legale in Piazzale Zelioli Lanzini, 1 - 26100 Cremona C.F.-P.IVA 00158700195 per la gestione degli spazi pubblicitari sovrastanti i fabbricati in muratura della struttura - ingresso Cà de' Somenzi. Il rinnovo avrà durata sino al 30 settembre 2030.
 - 2- I movimenti contabili di entrata e spesa relativi agli accordi della convenzione verranno gestiti annualmente a consuntivo con successivi provvedimenti.
- EFFETTI**
- 1- La convenzione avrà la durata di 5 anni (scadenza 30 settembre 2030), salvo diverse richieste di revoca che il concedente potrà comunicare nei tempi stabiliti dal contratto rinnovato.